



Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto a operatori economici per la costituzione di un Elenco finalizzato all'erogazione di interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (L.104/92 art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025.

a valere su:

Quota Servizi del Fondo povertà annualità 2023 – CUP I91H24000250001

Intervento cofinanziato con risorse della Società della Salute Valdinievole

Art. 1 – Finalità e definizioni

La Società della Salute Valdinievole intende favorire la partecipazione dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, in situazione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, alle attività a carattere educativo, ludico, sportivo ed aggregativo che si svolgono sul territorio della Valdinievole nel periodo estivo.

Tali attività perseguono la finalità di promuovere l'inclusione con il gruppo dei pari e le occasioni di crescita personale e relazionale dei minori e di sostenere le famiglie impegnate nelle attività lavorative.

Per periodo estivo si intende quello compreso dal 16 giugno al 29 agosto 2025.

Per minori in situazione di disabilità si intendono i minori in possesso dell'attestazione di disabilità in base alla legge 104/92 art. 3 comma 3.

La Società della Salute Valdinievole intende perseguire tale finalità attraverso l'assegnazione di voucher (buoni servizio) ai nuclei familiari dei minori residenti negli 11 Comuni consorziati. Tale assegnazione avviene, sulla base della valutazione elaborata dalla Commissione UVMD, all'esito di apposita procedura amministrativa ad evidenza pubblica indetta da Società della Salute e rivolta ai nuclei familiari di cui sopra.

I servizi oggetto del presente Avviso, da effettuarsi mediante la selezione di operatori economici interessati, vengono erogati tramite il sistema della libera scelta da parte del beneficiario.

Si precisa pertanto che l'inserimento nell'Elenco di cui al presente Avviso ha il solo scopo di abilitare l'operatore economico, in possesso dei necessari requisiti, ad essere potenzialmente scelto per l'erogazione delle prestazioni dal beneficiario del voucher (buono servizio).

Tutti i soggetti valutati idonei e ammissibili saranno inseriti nell'Elenco e potranno essere potenzialmente scelti per l'erogazione della prestazione.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.

Si evidenzia che dall'inserimento nell'Elenco non derivano impegni negoziali da parte della Società della Salute Valdinievole.

Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla Società della Salute Valdinievole, nemmeno ai sensi del codice civile.

Art.2 - Oggetto della manifestazione d'interesse

La Società della Salute Valdinievole attraverso il presente Avviso mira a costituire un Elenco di operatori economici qualificati, che si rendano disponibili all'accoglienza di minori con disabilità presso le attività estive da loro gestite e/o organizzate mediante la messa in disponibilità di personale qualificato e con esperienza, capace di fornire sostegno socio-educativo.

Art.3 – Destinatari dei voucher (buoni servizio) e modalità di erogazione all'operatore economico

I nuclei dei familiari dei minori certificati ai sensi L.104/92, art. 3 comma 3, residenti sugli 11 Comuni della Valdinievole, sono i destinatari diretti dei voucher (buoni servizio) finalizzati a favorire la partecipazione dei propri figli alle attività estive. L'assegnazione del voucher (buoni servizio) avviene, sulla base della valutazione elaborata dalla Commissione UVMD, all'esito di apposita procedura amministrativa ad evidenza pubblica indetta dalla Società della Salute e rivolta ai nuclei familiari di cui sopra.

I nuclei familiari così individuati avranno facoltà di scegliere l'operatore economico al quale rivolgersi fra



quelli ammessi all'Elenco di cui all'art. 2 in regime di libera scelta.

L'attività estiva verrà pertanto scelta dal nucleo familiare dei minori: nucleo che rimane esclusivo responsabile della individuazione dell'operatore economico, della relativa iscrizione alle attività proposte dallo stesso, del pagamento della quota di iscrizione prevista e di quanto altro non previsto espressamente dal presente Avviso. Come precisato al successivo art. 7, il voucher (buono servizio), assegnato al nucleo familiare dei minori, è destinato al solo pagamento di personale qualificato e con esperienza per l'attivazione di interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo necessari per consentire ai minori la partecipazione alle attività estive individuate dalle famiglie.

Questa Società della Salute Valdinievole provvederà a erogare l'importo del voucher (buono servizio) direttamente all'operatore economico individuato dal nucleo familiare fra quelli che rientrano nell'Elenco previsto dal presente Avviso.

L'erogazione del servizio potrà essere previsto dal lunedì al venerdì in orario diurno.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare all'avviso – Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso tutti gli operatori economici che svolgono attività sul territorio della Valdinievole nel periodo estivo compreso dal 16 giugno al 29 agosto 2025.

Si richiede a tal fine per l'ammissibilità a entrare a far parte dell'Elenco di cui al presente Avviso i seguenti ulteriori requisiti:

- aver maturato un'esperienza comprovata nell'organizzazione e gestione di attività che prevedano accoglienza di minori con disabilità e/o di altri servizi riconducibili all'area di competenza del presente Avviso negli ultimi tre anni (2022-2023-2024);

- disporre di personale qualificato e con esperienza nella gestione di minori con disabilità.

A tal fine gli operatori economici partecipanti devono fornire documentazione dell'attività svolta dal singolo operatore addetto all'assistenza, che deve possedere almeno i seguenti requisiti, rilevabili dai curricula allegati all'Istanza:

- maggiore età;
- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- almeno 6 mesi di esperienza maturata nella gestione della disabilità nell'ambito di servizi educativi, ricreativi o sportivi.

Le modalità organizzative ed il rapporto operatore addetto all'assistenza e minori con disabilità sono prerogativa dello stesso operatore economico, che ne assume la completa responsabilità.

Gli operatori economici devono essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale di dipendenti e collaboratori ed in possesso di adeguate coperture assicurative per dipendenti e volontari (infortuni e responsabilità civile).

Gli operatori economici ammessi nell'Elenco sottoscriveranno una convenzione con la Società della Salute Valdinievole, impegnandosi in tal modo a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto dei tempi e delle risorse assegnate al beneficiario a cura della Commissione UVMD.

Le modalità di erogazione dei servizi saranno altresì oggetto di specifico accordo tra beneficiario e operatore economico, tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui al voucher (buono servizio) riconosciuto al beneficiario stesso.

Nella convenzione sono altresì stabiliti i reciproci obblighi e responsabilità della Società della Salute Valdinievole e operatore economico firmatario.

Art.5 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Le istanze/manifestazioni di interesse devono essere presentate utilizzando il modello pubblicato unitamente al presente avviso e inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it riportando nell'oggetto:

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto a operatori economici per la costituzione di un Elenco finalizzato all'erogazione di interventi di sostegno e/o supporto socio-educativo, al fine di consentire la partecipazione di minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo (L.104/92art.3 comma 3) ad attività di socializzazione e/o aggregazione nel periodo estivo dell'anno 2025.



Le manifestazioni d'interesse potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web della Società della Salute Valdinievole

entro e non oltre venerdì 23 maggio 2025

N.B.: alla manifestazione d'interesse NON firmata digitalmente dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della domanda.

L'Elenco degli operatori economici sarà definito indicativamente entro il **30 maggio 2025** e sarà pubblicato sul sito web della Società della Salute Valdinievole (www.sdsvaldinievole.it).

Art.6 - Valutazione istanze di partecipazione formazione dell'Elenco operatori

La Società della Salute Valdinievole provvede alla nomina di una commissione valutatrice delle istanze, composta da tre soggetti (di cui uno con il ruolo di presidente) scelti tra il personale dipendente dell'Ente.

I soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili e idonee saranno inclusi nell'apposito Elenco, dal quale i destinatari dei voucher (buoni servizio) potranno scegliere l'operatore economico.

La durata dell' Elenco è fino al 31.08. 2025.

Si precisa tuttavia che altri operatori interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno candidarsi successivamente e chiedere di essere inseriti nell'Elenco seguendo le procedure previste dal presente Avviso (vedi modulistica di adesione). La Società della Salute Valdinievole valuterà di volta in volta le nuove istanze di adesione presentate nel corso di validità del progetto, svolgendo apposita istruttoria di ammissibilità e provvedendo all'aggiornamento l'elenco degli operatori economici.

Art.7 – Copertura finanziaria e ammissibilità delle spese

Per la presente procedura, si stima una spesa complessiva per i voucher (buoni servizio) di €.130.000,00 (IVA compresa). Tale spesa sarà finanziata come segue:

- euro 100.000,00 con il Fondo Povertà nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dal D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 convertito in Legge n. 85 del 3 luglio 2023;
- euro 30.000,00 con risorse della Società della Salute Valdinievole in base alla disponibilità economica individuata.

Sono ammissibili esclusivamente le spese di manodopera destinate al sostegno o supporto socio-educativo del minore all'interno del centro estivo (o comunque, di una struttura o luogo di aggregazione), calcolate al costo orario di massimo € 22,12 + IVA per il totale di ore stabilito all'interno del progetto individualizzato a cura della Commissione UVMD.

L'importo del voucher (buono servizio) è da considerarsi onnicomprensivo di tutte le attività sia propedeutiche sia successive alla frequenza del minore con disabilità, in quanto funzionali alla piena realizzazione del progetto individualizzato.

Costituiscono spese inammissibili le seguenti:

- le eventuali spese per iscrizione, pasto, trasporto ed eventuali altre spese connesse con la frequenza alle attività (gite, attrezzature e vestiario specifici, materiali di consumo ecc.), che dovranno essere coperte dalla retta pagata dalla famiglia;
- le ore dedicate dall'operatore economico alla programmazione, alla verifica e ad altre attività indirette connesse allo svolgimento del servizio nei confronti dei minori.

Art.8 – Rendicontazione da parte dei soggetti erogatori al soggetto attuatore

Gli operatori economici che hanno erogato i servizi in base a quanto indicato nel progetto individualizzato, devono produrre alla Società della Salute Valdinievole la seguente documentazione giustificativa della spesa:

- fatturazione elettronica secondo le modalità previste dalla legislazione vigente,
- oppure
- ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente.

Le fatture e le ricevute o note di debito devono riportare:

- i dati anagrafici relativi al beneficiario del voucher (buono servizio);



- la dicitura “Spesa a valere sulla QSFP anno 2023” oppure “Spesa a valere sul bilancio Società della Salute Valdinievole”, come riportato nel voucher (buono servizio);

Devono inoltre essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- time card operatori addetti all’assistenza;
- autodichiarazione del destinatario del voucher (buono servizio) attestante la fruizione del beneficio.

Art. 9 - Cancellazione dall’elenco

Nella sua qualità di soggetto attuatore, a seguito di opportuni controlli sulle prestazioni erogate, la Società della Salute Valdinievole provvederà alla cancellazione degli operatori dal suddetto elenco in caso di:

- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità del servizio, frode o grave negligenza;
- mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nella convenzione e nel presente progetto di servizio;
- utilizzo di personale privo di titolo/esperienza specifici;
- comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative al servizio svolto, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;
- motivi di pubblico interesse;
- venir meno di uno dei requisiti richiesti nell’Avviso di manifestazione di interesse.

Prima di procedere alla cancellazione dall’Elenco, la Società della Salute Valdinievole provvede a contestare per iscritto al soggetto interessato l’avvio del procedimento di cancellazione, fissando un termine non superiore a 15 giorni entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte. In caso di controversia il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Pistoia.

Art. 10 - Avvertenze

La presentazione della istanza/manifestazione d’interesse implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Avviso.

I soggetti ritenuti ammissibili all’Elenco di cui all’art. 4 non matureranno, in conseguenza di questa iscrizione, un automatico diritto all’instaurarsi di un rapporto contrattuale, essendo questo subordinato alla scelta da parte dell’utente beneficiario del buono servizio.

Successivamente alla approvazione dell’Elenco, ai fini dell’instaurarsi di un rapporto contrattuale, si procederà alla stipula di una convenzione di cui all’art 7.

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art.11 - Trattamento dati e privacy.

Nell’ambito delle attività oggetto del presente Avviso la Società della Salute si qualifica quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il trattamento dei dati da parte della Società della Salute Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SDS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con la stipula della convenzione di cui ai precedenti articoli, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente il l’operatore economico firmatario, ai sensi degli artt. 28 e s. del D.lgs. 196/2003, quale “Responsabile esterno del trattamento”. Il soggetto firmatario si impegnano quindi a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante del soggetto firmatario.

Conseguentemente il soggetto firmatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ad esso, quale responsabile esterno del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai



quali devono scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alla Società della Salute Valdinievole i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della Società della Salute Valdinievole.

Il soggetto firmatario ha l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., al soggetto firmatario e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere.

Il soggetto firmatario si impegna a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quello previsto nel presente accordo. In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

Art. 12 - Responsabile del procedimento e informazioni.

Per la presente procedura è Responsabile del Procedimento il Responsabile dell'Unità Funzionale Socio Sanitaria Dott. Stefano Lomi.

Per qualsiasi informazione inerente la presente procedura si prega di contattare:
Eomaira Rosa Fucci, tel.0572-460406, e-mail: rosa.fucci@uslcentro.toscana.it
Tiziana Brizzi, tel.0572- 460417, e-mail: tiziana.brizzi@uslcentro.toscana.it